



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Visto in particolare l'articolo 55, commi 1 e 2, del predetto decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dall'articolo 33, comma 9, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con il quale è previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per i periodi d'imposta 2011 e 2012;

Visto il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento;

Visto l'articolo 1 del decreto legge del 23 novembre 2009, n. 168, concernente disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta;

Considerato che, ai sensi del citato articolo 55, commi 1 e 2, del decreto legge n. 78 del 2010, dall'attuazione delle relative disposizioni possono derivare minori entrate fino a, rispettivamente, 3.050 milioni di euro per l'anno 2011 e 600 milioni di euro per l'anno 2012;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

(Differimento del versamento di acconti d'imposta)

1. Il versamento di 17 punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011 è differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data

di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

2. Il versamento di 3 punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2012 è differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

3. Ai contribuenti che alla data di pubblicazione del presente decreto hanno già provveduto al pagamento dell'acconto senza avvalersi del differimento di cui al comma 1 compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


4. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto dal comma 1 e dal comma 2.


5. Il differimento di cui ai commi 1 e 2 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.


6. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui al comma 1 restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2011. Le somme restituite possono essere scomutate dal sostituto d'imposta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.

Roma, 21 NOV. 2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



Pres. Cons. Ministri
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 22 NOV. 2011
Reg. n. 1 Fog. n. 209


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SECRETARIALE GENERALE
UFFICIO DEL DIRIGENTE PER IL RICOVERO
DI REGOLARITÀ ANTISISTEMATICA ENITALE
VISTO E ANNOTATO AL N. 4518
Roma, 22/11/2011
IL REVISORE

IL DIRIGENTE
